

CONVENZIONE

Atto integrativo alla Convenzione rep. 1/2018 per l'attuazione e contribuzione del programma regionale degli investimenti del trasporto pubblico locale su gomma a valere sulle risorse per gli anni 2017–2019

TRA

La Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, C.F. e P.IVA 80087670016, di seguito denominata "Regione" con sede in Torino, Piazza Castello 165, rappresentata da Eriberto Naddeo in qualità di Responsabile del Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica.

E

L'Agenzia della Mobilità Piemontese, C.F. 97639830013, di seguito denominata "Agenzia", con sede in Torino, corso G. Marconi 10, rappresentata da Cesare Paonessa in qualità di Direttore Generale demandato alla firma con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 41 dell'11 ottobre 2019.

Premesso che:

- con deliberazione n. 40-5004 del 8 maggio 2017 e s.m.i. la Giunta Regionale ha stabilito di procedere al rinnovo del parco rotabile destinato ai servizi di trasporto pubblico locale su gomma e di approvare il documento "Criteri generali e modalità di attuazione e contribuzione del programma regionale degli investimenti del trasporto pubblico locale su gomma a valere sulle risorse per gli anni 2017--2019", allegato A alla deliberazione suddetta (nel seguito definito "Criteri generali e modalità di attuazione");
- la legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1. e s.m.i. all'art. 8, al fine di coordina-

re le politiche di mobilità nell'ambito regionale, prevede la costituzione di un ente pubblico di interesse regionale denominato "Agenzia della mobilità piemontese"; l'ente assume forma di consorzio costituito per l'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni degli enti territoriali in materia di t.p.l. ed in particolare gestisce tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico degli enti soggetto di delega ex l.r. 1/2000;

- lo Statuto dell'Agenzia prevede che il consorzio ha il fine di coordinare le politiche di mobilità nell'ambito regionale, conformemente alla pianificazione e programmazione regionale, e l'obiettivo di promuovere la mobilità sostenibile ottimizzando i servizi di trasporto pubblico locale, mediante, tra gli altri, la programmazione del materiale rotabile e delle tecnologie di controllo, della quantità e qualità del servizio, e delle risorse per la gestione e gli investimenti del sistema di trasporto collettivo;
- la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 40-5004 del 8 maggio 2017 e s.m.i., ha demandato all'Agenzia tutte le attività tecnico – amministrative legate alla programmazione, gestione, attuazione, verifica, contribuzione e rendicontazione degli investimenti per il rinnovo del materiale rotabile destinato ai servizi di t.p.l. oggetto di finanziamento con le risorse disponibili nel triennio 2017–2019;
- con la medesima D.G.R. n. 40-5004 del 8 maggio 2017 la Giunta Regionale ha infine disposto di rinviare a specifica convenzione la disciplina atta a regolare i rapporti tra Regione e Agenzia, anche con specifico riferimento al fatto che il finanziamento del piano avviene attraverso fonti di finanziamento l'utilizzo delle quali prevede rigide tempistiche di attuazione, stringenti norme di rendicontazione e particolari modalità di erogazione delle risorse;

- con D.D. n. 4288 del 18.12.2017 è stato approvato lo Schema di Convenzione tra la Regione Piemonte e l'Agenzia per la Mobilità Piemontese per l'attuazione e contribuzione del programma regionale degli investimenti del t.p.l. su gomma a valere sulle risorse per gli anni 2017–2019 ai sensi alla D.G.R. n. 40–5004 del 08.05.2017, e s.m.i.;
- la Convenzione, sottoscritta dalle parti da ultimo in data 22 dicembre 2017, è stata repertoriata al n. 00001 del 8 gennaio 2018.

Visti:

- la Legge regionale n. 6 del 14 aprile 2017 "Bilancio di previsione finanziario 2017-2019" che destina risorse regionali per un importo di € 3.000.000,00 all'anno, per complessivi € 9.000.000,00, per le finalità in oggetto;
- il decreto interministeriale n. 345 del 28 ottobre 2016 che programma il riparto alle regioni delle risorse di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, come rifinanziate dalla tabella E, allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, destinate, ai sensi dell'articolo 1, comma 223, della citata legge n. 190 del 2014, al rinnovo dei parchi automobilistici destinati al trasporto pubblico locale regionale e interregionale, assegnando alla Regione risorse per complessivi € 20.633.817,00, di cui € 11.923.649,99 stanziati per l'anno 2015 ed € 8.710.167,01 stanziati per l'anno 2016, e fissa condizioni, procedure e tempistiche di attuazione dei piani regionali di investimento riepilogati in allegato alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
- il decreto ministeriale 23 gennaio 2017, n. 25, che disciplina l'erogazione delle risorse delle annualità 2017, 2018 e 2019 del Fondo previsto dall'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, destinan-

dole all'acquisto di autobus per il trasporto pubblico locale attraverso ordinativi su convenzioni concluse con i fornitori aggiudicatari di forniture a seguito dell'espletamento della prevista gara ad evidenza pubblica indetta da una centrale unica di committenza, assegnando alla Regione Piemonte risorse per un importo annuo di € 3.484.066,80 per complessivi € 10.452.200,40; le risorse saranno pienamente disponibili all'esito dell'accertamento in entrata e dell'impegno in favore di Agenzia per la Mobilità Piemontese con appositi atti;

- il Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 approvato dal CIPE con delibera del 1° dicembre 2016 n. 54, che in via preliminare ha assegnato alla Regione Piemonte, nell'ambito dell'Asse F – Linea di Azione “Rinnovo del materiale rotabile l'importo di euro 5.164.000,00; le risorse saranno pienamente disponibili all'esito della sottoscrizione della prevista convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e del conseguente accertamento in entrata ed impegno in favore di Agenzia per la Mobilità Piemontese con appositi atti.

Considerato che le risorse disponibili nel triennio 2017–2019 per investimenti nell'ambito del programma regionale degli investimenti del t.p.l. su gomma a valere sulle risorse per gli anni 2017–2019 ai sensi alla D.G.R. n. 40–5004 del 08.05.2017, e s.m.i. ammonteranno ad euro 45.250.017,40.

Viste:

- la richiamata Deliberazione della Giunta Regionale 8 maggio 2017, n. 40-5004 e s.m.i. che prevede che l'Agenzia attenda alla programmazione, gestione, attuazione, verifica, contribuzione e rendicontazione degli investimenti per il rinnovo del materiale rotabile destinato ai servizi di t.p.l. oggetto

di finanziamento con le risorse disponibili nel triennio 2017–2019 nell’ambito delle sue funzioni attribuite dalla L.R. 1/2000 e s.m.i. e senza maggiori oneri finanziari a carico della Regione;

- la Convenzione rep. 1/2018, sottoscritta da Regione ed Agenzia, ed in particolare quanto previsto all’art. 3, comma 3, in ordine alla possibilità di stipulare successivi atti aggiuntivi alla convenzione medesima a seguito di ulteriori risorse finanziarie che si rendessero disponibili.

Ritenuto necessario di integrare e modificare parzialmente il corpo delle regole applicabili ai rapporti tra Regione e Agenzia ai fini dell’attuazione e contribuzione degli investimenti per il rinnovo del materiale rotabile destinato al trasporto pubblico locale su gomma per gli anni 2017-2019 ai sensi alla Deliberazione della Giunta Regionale 8 maggio 2017, n. 40-5004 e s.m.i., previste in ambito alla convenzione rep. 1/2018 sottoscritta da Regione ed Agenzia da ultimo in data 22 dicembre 2017;

Tutto ciò premesso, visto e considerato

le parti convengono e stipulano quanto segue

Le premesse, in quanto applicabili, costituiscono parte integrante e sostanziale della convenzione.

Articolo 1

Il presente Atto integra e modifica quanto stabilito dalla Convenzione rep. 1/2018 per l’attuazione e contribuzione del programma regionale degli investimenti del trasporto pubblico locale su gomma a valere sulle risorse per gli anni 2017–2019.

L’articolo 6 è sostituito dal seguente

“Articolo 6. Compiti dell’Agenzia

1. L'Agenzia svolge le attività tecnico – amministrative legate alla programmazione, gestione, attuazione, verifica, contribuzione e rendicontazione degli investimenti per il rinnovo del materiale rotabile destinato ai servizi di t.p.l., come individuate ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 8 maggio 2017, n. 40-5004 e s.m.i., nell'ambito delle proprie funzioni e senza maggiori oneri finanziari a carico della Regione.

2. L'Agenzia elabora ed approva il documento riepilogativo della stima dei veicoli necessari e sufficienti, nell'orario di massima esposizione di un giorno feriale scolastico, all'effettuazione dei servizi di trasporto pubblico locale (Massimo Impegno Veicoli – MIV), considerate anche le scorte nella misura del 20%, riferibile agli ambiti ottimali e ad ogni singolo contratto di servizio.

3. L'Agenzia provvede al riparto delle risorse assegnate fra i quattro bacini ottimali, definiti ai sensi della D.G.R. n. 17-4134 del 12 luglio 2012, e, in ogni bacino ottimale, fra i bacini di trasporto oggetto dei Contratti di servizio, secondo criteri e modalità espressi dal documento "Criteri generali e modalità di attuazione", e all'assegnazione ad ogni bacino ottimale e ad ogni bacino di trasporto di limiti di spesa per la contribuzione di investimenti nell'ambito del programma regionale di rinnovo disciplinato dalla Deliberazione della Giunta Regionale 8 maggio 2017, n. 40-5004 e s.m.i..

4. Laddove i titolari dei contratti di servizio siano consorzi o raggruppamenti di imprese, in via transitoria, l'Agenzia provvede all'ulteriore riparto, secondo criteri e modalità espressi dal documento "Criteri generali e modalità di attuazione", delle risorse assegnate a ciascun bacino fra le aziende del consorzio o del raggruppamento di imprese, assegnando limiti di spesa a ciascuna delle aziende del gruppo.

5. L'Agenzia, ai fini dell'erogazione dei contributi oggetto della Convenzione, acquisisce dall'impresa beneficiaria, per ciascun autobus, uno specifico atto d'obbligo, il cui schema è trasmesso dalla Regione all'Agenzia entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, nel quale sono richiamati i vincoli di cui al decreto interministeriale n. 345 del 28 ottobre 2016 (artt. 17 e 18), valevoli anche per il materiale rotabile finanziato con le risorse di cui al decreto 25/2017 e al Piano operativo Infrastrutture FSC 2014–2020 approvato con del CIPE 54/2016.

6. L'Agenzia attende alla gestione dei piani attuativi di investimento e al monitoraggio del loro stato di attuazione, assume le iniziative necessarie al rispetto dei tempi di attuazione anche attraverso eventuali rimodulazioni dei piani attuativi, nonché al riparto ed alla assegnazione agli altri soggetti titolari di contratto di servizio operanti nello stesso bacino ottimale, delle risorse rese disponibili per effetto di eventuali revoche o rinunce, in coerenza con i criteri e le modalità espressi dal documento "Criteri generali e modalità di attuazione".

7. L'Agenzia attende alle verifiche tecniche ed amministrative propedeutiche all'immissione in servizio dei nuovi mezzi e, previo trasferimento delle risorse di cui alla presente convenzione, eroga i contributi relativi al programma regionale di rinnovo, ai soggetti beneficiari aventi diritto.

8. L'Agenzia si impegna a predisporre lo stato di attuazione del programma degli investimenti, distinguendo per fonte di finanziamento, sotto forma di elenco di autobus contribuiti, relativi beneficiari e somme erogate; tale stato di attuazione, nonché eventuali ulteriori informazioni necessarie alla Regione, saranno ricavabili da apposito applicativo che la Regione e l'Agenzia si impegnano a realizzare nell'ambito delle attività programmate dalla Regione con il CSI; nelle more

delle fasi di realizzazione ed implementazione del predetto pacchetto applicativo, l'Agenzia trasmetterà alla Regione le informazioni relative allo stato di attuazione ai fini della rendicontazione di cui alle scadenze previste nell'Allegato 1.

9. L'Agenzia rende disponibile alla Regione un importo non superiore ad € 60.000,00 finalizzato al cofinanziamento del pacchetto applicativo di cui al precedente comma; detto importo sarà trasferito in funzione dei rilasci e messa in esercizio da parte di CSI delle componenti funzionali.

10. L'Agenzia si impegna altresì a segnalare tempestivamente l'esistenza di eventuali problematiche che possano influire sulle attività e sulle tempistiche individuate.”

L'articolo 7 è sostituito dal seguente

“Articolo 7. Compiti della Regione

1. La Regione s'impegna a finanziare il rinnovo del parco rotabile destinato ai servizi di trasporto pubblico locale su gomma destinandovi le risorse che si renderanno disponibili nel triennio 2017-2019 e secondo criteri e modalità approvati con Deliberazione della Giunta Regionale 8 maggio 2017, n. 40-5004 e s.m.i..

2. La Regione s'impegna a finanziare il Programma regionale degli investimenti attraverso la somma di € 29.663.817,00 attualmente disponibile nel bilancio regionale, di cui:

- € 9.000.000,00 di risorse regionali, così stanziate: € 3.000.000,00 sul capitolo di spesa n. 256841/2017, € 3.000.000,00 sul cap. 256841/2018 ed € 3.000.000,00 sul 256841/2019 del “Bilancio di previsione finanziario 2017-2019” approvato con L.R. n. 6 del 14 aprile 2017;
- € 20.633.817,00 di risorse dello Stato per effetto del decreto interministeriale n. 345 del 28 ottobre 2016, così stanziate: € 6.000.000,00 sul cap.

273508/2018 ed € 14.633.817,00 sul cap. 273508/2019.

3. La Regione provvederà a trasferire all'Agenzia le seguenti quote di finanziamento a proprio carico, fino a un massimo di € 29.663.817,00 con le seguenti rate:

- euro 3.000.000,00 del finanziamento a seguito della stipula della presente convenzione;
- euro 3.000.000,00 del finanziamento a seguito dell'approvazione del riparto delle risorse assegnatele fra i quattro bacini ottimali e, in ogni bacino, fra i bacini di trasporto oggetto dei Contratti di servizio, secondo criteri e modalità espressi nel documento "Criteri generali e modalità di attuazione", e l'assegnazione ad ogni bacino ottimale e ad ogni bacino di trasporto di limiti di spesa per la contribuzione di investimenti nell'ambito del programma regionale di rinnovo qui disciplinato;
- euro 3.000.000,00 a seguito di rendicontazione dell'avvenuta stipula di contratti di fornitura nella misura del 50% del Piano di investimento programmato;
- quote di importo pari a euro 5.000.000,00, fino alla concorrenza massima dello stanziamento, a seguito della rendicontazione dei contributi erogati che attestino inoltre che le somme residue a disposizione dell'Agenzia risultano inferiori ad euro 5.000.000,00.

4. Le risorse di cui al decreto 25/2017 e al Piano operativo Infrastrutture FSC 2014–2020 approvato con delibera CIPE 54/2016 citate in premessa, non appena disponibili in esito ai relativi iter amministrativi, saranno erogate con le modalità di cui all'ultimo punto del precedente comma.

5. Ai fini delle rendicontazioni di cui al precedente comma la Regione acquisirà

le informazioni, così come controllate e validate dall'Agenzia, direttamente dall'applicativo realizzato dal CSI Piemonte ai sensi del precedente Articolo 6, comma 8, garantendo la liquidazione delle risorse secondo le modalità su indicate.

6. La Regione entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, definisce e trasmette all'Agenzia lo schema di atto d'obbligo che dovrà essere sottoscritto da ciascun beneficiario, in cui sono richiamati i vincoli di cui al decreto interministeriale n. 345 del 28 ottobre 2016 (artt. 17 e 18).”

Articolo 2. Oneri fiscali e spese

1. Gli eventuali oneri fiscali e le spese di registrazione inerenti e conseguenti alla stipulazione della presente Convenzione sono poste a carico della parte richiedente.

2. La presente Convenzione è esente da registrazione ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 1 della tabella del D.P.R. 131 del 26.04.1986.

3. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo in base all'art. 16 della Tabella B) allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e s.m.i.

Articolo 3. Domicilio e comunicazioni

1. Le comunicazioni relative all'esecuzione della presente Convenzione saranno effettuate:

- per la Regione alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica;
- per l'Agenzia della Mobilità Piemontese alla Direzione dell'Area Pianificazione e controllo.

Articolo 4. Procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti

1. Tutte le controversie derivanti dall'applicazione e dall'esecuzione del pre-

sente accordo saranno devolute ad un Collegio arbitrale composto da tre membri designati rispettivamente uno dalla Regione, uno dall'Agenzia ed il terzo di comune accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Torino su istanza della parte diligente.

2. Il collegio arbitrale, che avrà sede in Torino, giudicherà secondo diritto.

Articolo 5. Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione le Parti fanno esplicito rinvio alle norme di riferimento dello Stato, della Regione ovvero a regolamenti o direttive comunque applicabili.

Il presente Atto consta di n. 5 articoli.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2bis, della Legge 241/1990 e s.m.i..

Torino, li _____

Per la Regione Piemonte

Eriberto Naddeo (firmato digitalmente)

Per l'Agenzia della Mobilità Piemontese

Cesare Paonessa (firmato digitalmente)

Allegati